



Trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni

Contributi di promozione per esercizi sperimentali

Linee guida e condizioni

BASI LEGALI:

- **COSTITUZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI (ART. 82 CPV. 3 COST. CANT.; CSC 110.100)**
- **LEGGE SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (LTPUBB, CSC 872.100)**
- **ORDINANZA SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (OTPUBB, CSC 872.150)**

Art. 19 Esercizi sperimentali

¹ Il Cantone può concedere contributi durante l'esercizio sperimentale.

² Una volta concluso l'esercizio sperimentale, il progetto deve essere finanziato in conformità all'articolo 12 o all'articolo 21 della presente legge.

³ Un esercizio sperimentale viene riconosciuto per una durata di fino a cinque anni.

Le domande di contributi devono essere presentate tempestivamente prima dell'ordinazione (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 32 cpv. 1 LTPubb).

CONCESSIONE E CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 LTPubb, il Cantone può concedere contributi durante l'esercizio sperimentale. Una volta concluso l'esercizio sperimentale, il progetto deve essere finanziato in conformità all'articolo 12 o all'articolo 21 della presente legge (art. 19 cpv. 2 LTPubb). La durata di un esercizio sperimentale è di fino a cinque anni (art. 19 cpv. 3 LTPubb).

Requisiti

Un esercizio sperimentale sussiste quando dei progetti relativi ai trasporti pubblici o al trasporto ferroviario di merci vengono testati per un periodo di tempo limitato (art. 19 cpv. 1 OTPubb). La durata di fino a cinque anni deve essere stabilita con riferimento al progetto. Un esercizio sperimentale presuppone un obiettivo legato al progetto previamente definito, il quale sia almeno in parte misurabile (art. 19 cpv. 2 OTPubb). Una volta raggiunti gli obiettivi stabiliti, il finanziamento può proseguire come contributo d'esercizio in conformità all'articolo 12 o all'articolo 21 LTPubb (art. 19 cpv. 2 LTPubb).

Costi non coperti e calcolo

Ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LTPubb, l'aliquota di sussidio massima dei contributi cantonali per esercizi sperimentali ammonta al 50 per cento dei costi non coperti.

Sono considerati costi non coperti di un esercizio sperimentale i costi per il progetto incluse le spese per un'eventuale infrastruttura (art. 19 cpv. 3 OTPubb).

Ai costi non coperti di un esercizio sperimentale viene concesso un contributo del 50 per cento (art. 19 cpv. 4 OTPubb).

CONDIZIONI PER I CONTRIBUTI DI PROMOZIONE PER ESERCIZI SPERIMENTALI

I contributi di promozione garantiti esprimono l'importo massimo per ciascuna domanda di contributo. Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi cantonali (art. 13 cpv. 2 OTPubb). Se l'ordinazione realizzata si scosta dalla domanda su cui si fonda la decisione di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 33 cpv. 1 LTPubb).

Il conteggio finale dei contributi di promozione deve essere inoltrato all'Ufficio entro il termine (art. 14 cpv. 1 OTPubb).

Se si effettuano ordinazioni già prima che venga garantito il contributo, i contributi non vengono concessi a meno che l'ordinazione anticipata non sia stata autorizzata dal Cantone, fermo restando che l'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di contributi (art. 24 cpv. 4 LTPubb in combinato disposto con l'art. 32 cpvv. 2 e 3 LTPubb).

Eventuali contributi della Confederazione devono essere considerati in sede di determinazione (art. 24 cpv. 1 LTPubb) e non sono vincolanti per i contributi cantonali (art. 24 cpv. 2 LTPubb). I contributi di promozione secondo la presente legge possono essere cumulati e di norma, aggiunti ad altri contributi di Confederazione e Cantone, non possono superare l'80 per cento delle spese per il singolo progetto (art. 24 cpv. 3 LTPubb).

REQUISITI FORMALI E SVOLGIMENTO

- Le domande di contributo per contributi cantonali devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio dell'energia e dei trasporti corredate degli allegati necessari (art. 13 cpv. 1 OTPubb). L'inoltro può avvenire per via elettronica all'indirizzo foerderbeitraege@aev.gr.ch.
- La domanda di contributo è da considerarsi presentata solo quando l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ne conferma la ricezione tramite un'apposita e-mail. Se la verifica della domanda dà esito positivo, l'autorità competente decide l'ammontare del contributo finanziario nonché oneri e condizioni da rispettare.
- Dopo il completamento delle misure previste, il richiedente deve inoltrare il conteggio finale, corredato degli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Il contributo viene versato previa verifica di tutti i documenti (art. 14 cpv. 2 OTPubb). Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di questo, tutti i dati correlati alla concessione del contributo, quali conteggi, contributi di terzi ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Alla domanda di contributo occorre allegare tutti i documenti necessari ai fini della valutazione:

- Lettera di domanda completa di informazioni sulla durata dell'esercizio sperimentale
- Descrizione dell'esercizio sperimentale, compresa una descrizione dell'obiettivo, il quale sia almeno in parte misurabile
- A seconda del progetto: Panoramica del tracciato
- Prospetto dettagliato dei costi
- Descrizione delle prestazioni di terzi (Comuni, regioni, ecc.)

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero di telefono 081 257 36 24.